PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 il risultato del controllo, eseguito con le modalità di cui all'articolo 12 della stessa legge, sulla gestione finanziaria della "Società generale d'informatica" (So.ge.i. S.p.A.) relativamente all'esercizio 2016, nonché sui principali fatti di gestione intervenuti sino a data corrente.

Sulla gestione dell'esercizio 2015 la Corte ha riferito, da ultimo, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, con determinazione del 20 giugno 2017 n. 67, in atti parlamentari, XVII legislatura, doc XV n. 546.

1. IL PROFILO DELLA SOCIETÀ E QUADRO NORMATIVO

Sogei - Società Generale d'Informatica è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974. Nel 1997 è stata acquistata da Telecom Italia assumendo un assetto societario privatistico. Rilevata la strategicità dell'azienda nel 2002 il MEF ne ha riacquistato la proprietà.

Attualmente Sogei è interamente partecipata dal MEF; ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF e alle agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità (Sif) e del sistema informativo dell'economia (Sie)[1].

In data 29 dicembre 2016 l'assemblea dei soci ha approvato, nel rispetto dei termini previsti dalla nuova normativa in tema di società pubbliche, alcune rilevanti modifiche statutarie, in tema di oggetto sociale e di organi societari.[2]

La revisione dello statuto si è resa necessaria per adeguare l'ambito di attività della Società al sopravvenuto quadro normativo e per dare attuazione - entro il 31 dicembre 2016 – alla disciplina sulle società pubbliche dettata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"[3].

In particolare, il nuovo articolo 4 dello statuto affida a Sogei lo svolgimento a favore del Ministero dell'interno di attività di natura informatica per la progettazione, l'implementazione e la gestione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr)[4], nonché la realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni[5].

Come previsto dalle "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti

[1] A partire dal 1° luglio 2013 per effetto dell'intervenuta scissione per incorporazione del ramo economia di Consip.

[2] Le modifiche riguardano gli artt. 4, 14, 19, 21, 26, 27, 38 e 39 dello statuto.

[3] L'art. 26 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 dispone che "*Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016*".

[4] Ai sensi dell'art. 1, comma 306, della legge n. 228 del 2012.

[5] In attuazione dell'art. 33-septies, comma 4-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (inserito dall'art. 61, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179) con decorrenza 14 settembre 2016.

di proprie società in house" adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con delibera del 15 febbraio 2017, n. 235[6], l'art. 4 dello Statuto stabilisce, inoltre, che Sogei può svolgere, in misura minoritaria e residuale, a condizioni che permettano di conseguire "*economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale*", ulteriori attività per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, organismi ed enti pubblici, nonché istituzioni internazionali e sovranazionali e amministrazioni pubbliche estere, ivi comprese le attività verso l'agenzia per l'Italia digitale (AgId)[7].

L'oggetto sociale prevede, poi, che Sogei sulla base di apposita convenzione si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi.

Le altre modifiche statutarie riguardano l'espresso riferimento al requisito dell'ottanta per cento del fatturato in relazione alla natura *in house* della società; la possibilità di svolgere a favore della Ragioneria generale dello Stato attività di consulenza, in passato già assicurate dal ramo economia Consip, confluito in Sogei, analoghe a quelle prestate da Sogei nell'ambito del sistema informativo della fiscalità; il voto in assemblea per corrispondenza; l'attribuzione al Presidente della società di deleghe "*gestionali*" e non solo "*operative*"; l'eliminazione dell'Amministratore unico e l'individuazione di un Consiglio di amministrazione di tre membri; il divieto di corrispondere gettoni di presenza, trattamenti di fine mandato e premi di risultato, che siano stati deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Quanto alla natura *in house* di Sogei, è da rilevare che la *ratio* ispiratrice del modello organizzativo dell'*in house providing* si fonda sul requisito che l'organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenti caratteristiche tali da giustificare la sua equiparazione a un ufficio interno dell'amministrazione affidante.

Sogei si pone, nei rapporti con il Mef, su due "binari" istituzionali: il primo con il dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto attiene al quadro dei diritti dell'azionista e il secondo con il dipartimento delle finanze per gli atti di natura negoziale, declinati attraverso affidamenti *in house*.

[6] In attuazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016. Linee guida sottoposte a consultazione pubblica in data 5 dicembre 2016 e, poi, pubblicate nella G.U. 14 marzo 2017, n. 61.

[7] V. art. 2, punto 2.1 L, lett. d) 12 delle Linee guida.

In materia di *in house*, rilevano, in particolare, le disposizioni contenute agli articoli 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cd. codice dei contratti pubblici) [8]. L'articolo 5 stabilisce le condizioni per escludere una concessione o un appalto pubblici dall'ambito di applicazione del codice, individuando tre requisiti: controllo analogo, attività prevalente e partecipazione pubblica al capitale sociale del soggetto *in house*. L'articolo 192 detta, invece, uno speciale regime per gli affidamenti *in house*, prevedendo l'istituzione presso l'Anac di un apposito elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti *in house* (comma 1), stabilendo l'obbligo di una valutazione preventiva di congruità e di motivazione da parte delle amministrazioni che intendono procedere ad un affidamento *in house* (comma 2) e individuando obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti connessi all'affidamento medesimo (comma 3).

Nelle more dell'attivazione del predetto elenco, mediante l'adozione della necessaria disciplina attuativa, con comunicato del Presidente dell'Anac del 3 agosto 2016 è stato chiarito che, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società *in house* possa essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dalle direttive europee e recepiti nell'articolo 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione.

Una volta chiarito che l'affidamento diretto dei contratti pubblici può giustificarsi esclusivamente qualora sussistano i presupposti legittimanti il ricorso all'*in house*, la stessa Anac ha, poi, ritenuto - in tema di affidamento diretto a Sogei dei servizi di supporto alle strutture del Ministero dell'ambiente per il monitoraggio del sistema Sistri[9] - che Sogei, proprio in quanto organismo *in house* del Mef, non può essere considerato *a priori*, come soggetto *in house* di un altro Dicastero e dell'intera pubblica amministrazione centrale, occorrendo, a tal fine, o un'espressa disposizione normativa che lo consenta (come nel caso del servizio di progettazione, implementazione e gestione dell'Anpr, legittimato dall'articolo 1, comma 306, della legge n. 228 del 2012), ovvero il ricorrere dei presupposti legittimanti un rapporto *in house* tra affidante e affidatario.

[8] Non oggetto di modifica, per la parte che qui interessa, da parte del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 – Suppl. Ord. n. 22; in vigore dal 20 maggio 2017.

[9] Delibera n. 1192 del 16 novembre 2016.

Va detto, al riguardo che, in precedenza, la stessa Anac con riferimento a un altro soggetto *in house* - l'agenzia industrie difesa - avesse ritenuto che poiché i "*Ministeri sono organi dello Stato, facenti capo allo stesso e dallo stesso controllati, tra i quali non sussiste rapporto di terzietà, è possibile ritenere che una società in house di un Ministero, sia organismo in house di tutto l'apparato statale e di tutti i Ministeri. Pertanto, nel caso di specie, l'agenzia industria e difesa, in quanto società in house del Ministero della difesa, può essere affidataria di un contratto pubblico da parte del Ministero dell'interno, senza ricorrere alla procedura di evidenza pubblica*" (delibera n. 712 del 28 giugno 2016).

Nel caso di Sogei, l'Anac ha, dunque, ritenuto che il requisito dell'ottanta per cento del fatturato va considerato con riferimento allo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice, superando la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato - in un parere reso al Ministero dell'interno in data 13 novembre 2015, citato nella precedente relazione[10] - favorevole ad un'interpretazione che attribuiva a Sogei, quale ente strumentale del Mef, natura di società *in house* di tutto l'apparato statale[11].

Pertanto la questione rimane aperta, anche se va considerato che l'art. 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha consentito l'affidamento, da parte di più Amministrazioni a società in house del MEF, come Invitalia e CONSAP. Dette società operano quindi in un regime di "pluricommittenza pubblica", (il cosiddetto "in house orizzontale") quali soggetti strumentali "in house" di amministrazioni centrali dello Stato. (cfr determinazione della Sezione controllo enti 71/2017 sull'esercizio 2015 di CONSAP S.p.a.).

Con riferimento all'oggetto sociale, le principali attività di Sogei si sviluppano, dunque, nell'ambito:

- dell'area fiscale, in relazione al ciclo dichiarativo (persone fisiche e imprese), all'accertamento, alla riscossione coattiva, alle attività di verifica (controlli formali e sostanziali), al sistema catastale e al patrimonio pubblico;

[10] Parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato, su richiesta del Ministero dell'interno, n. 513295 del 13 novembre 2015 in relazione all'art. 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva UE n. 2014/24.

[11] Tale opzione interpretativa si reggeva sul presupposto della qualificazione dei Ministeri alla stregua di organi dello Stato, tra i quali non sussiste alcun rapporto di terzietà, in quanto facenti capo allo stesso e dallo stesso controllati. Il percorso argomentativo dell'Avvocatura dello Stato muoveva, quindi, dal presupposto dall'assenza di terzietà tra i diversi dicasteri, per concludere che «una relazione *in house* tra un organismo ed il proprio soggetto controllante al 100 per cento dovrebbe valere anche tra il medesimo organismo ed i soggetti che non sono terzi rispetto al suo soggetto controllante». Con ciò ammettendo «la possibilità [per un ministero] di affidare in maniera diretta all'ente partecipato al 100 per cento di un altro Ministero un appalto di servizi, senza ricorso alla disciplina comunitaria di evidenza pubblica".

- del monitoraggio della spesa pubblica e della finanza statale e locale;
- del sistema contabile dei Ministeri (Sicoge), della piattaforma di certificazione dei debiti della p.a. e della gestione dei pagamenti della p.a.;
- della gestione delle buste paga delle amministrazioni pubbliche (circa 20 milioni di cedolini/anno);
- della sanità, con riferimento al rilascio e alla gestione del codice fiscale, al monitoraggio della spesa sanitaria, all'acquisizione dei certificati medici, delle ricette mediche e degli scontrini di spesa farmaceutica;
- delle dogane, in relazione al sistema fiscale doganale (frontiere, porti e aeroporti), dell'Iva e delle accise su prodotti energetici, alcool e tabacchi;
- delle entrate erariali del gioco cd. "regolato" (scommesse ippiche e sportive, apparecchi, gioco *on line,* controllo e convalida dei giochi, giochi numerici a totalizzatore nazionale);
- dello sviluppo di nuovi applicativi per la prevenzione e la repressione di fenomeni di evasione fiscale.

Dal 1° gennaio 2015, Sogei è stata, per la prima volta, inserita nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, pubblicato annualmente dall'Istat[12]. L'inserimento in tale elenco ha comportato un significativo impatto a fini gestionali e di *governance*[13].

Conseguentemente, la società:

- nel 2016 ha determinato e versato al bilancio dello Stato, a titolo di risparmi per consumi intermedi, un importo pari al 10 per cento (art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012) e al 5 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nel 2010 (art. 50, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014);
- nel 2016 si è attenuta al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e per sponsorizzazioni, previsto dall'art. 6, comma 11, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e dall'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013 n. 101. La riduzione, tenuto conto per il 2016 del limite di spesa del 20 per

[12] Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, Sogei è inserita nel comparto "*Enti produttori di servizi economici*" tra le unità istituzionali del Settore S13 - Amministrazioni pubbliche - SEC 2010. V., da ultimo, il comunicato del 30 settembre 2016, pubblicato nella G. U. 30 settembre 2016, n. 229.

[13] Le principali norme di riferimento sono l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012 e l'art. 50, comma 3 del d.l. 66/2014. L'art. 8 prevede che gli enti e gli organismi inseriti nell'elenco Istat riducano i costi per consumi intermedi in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, mentre l'art. 50 ha introdotto un'ulteriore riduzione delle spese per consumi intermedi del 5 per cento, sempre sui costi sostenuti nel 2010.

cento della spesa sostenuta nel 2009, è stata peraltro conseguita complessivamente e non sulle singole voci di spesa;

- dal 1° gennaio 2015 ha ottenuto la riduzione del 15 per cento del canone di locazione, previsto dall'art. 3, commi 1 e 4, del d.l. 95 del 2012 ed ha adeguato il valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale, portandoli a euro 7,00, come richiesto dall'art. 5, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012.

L'art. 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto che il versamento al bilancio dello Stato delle somme conseguenti ai risparmi, derivanti dall'applicazione dell'insieme delle disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa pubblica, andasse effettuato in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento le società abbiano conseguito un utile, nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Per il 2016 la Società ha quindi versato circa 16,8 milioni di euro.

Nel corso del 2016 sono intervenute diverse disposizioni, aventi importante riflesso sull'attività istituzionale e gestionale di Sogei, riguardanti l'introduzione di significative misure in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; di società in controllo pubblico; di Piano Triennale di Razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni.

I principali nuovi provvedimenti, interessanti Sogei, sono da individuare nel:

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", per l'influenza delle nuove disposizioni sullo statuto, sulla *governance* e sull'attività della società, avuto, in particolare, riguardo a:
  - l'art. 6, che prevede l'adozione di sistemi di contabilità separata, la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio aziendale e l'eventuale integrazione degli strumenti di governo societario:
  - l'art. 11, che regolamenta gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'individuazione con apposito decreto del Mef, di cinque fasce di classificazione delle società pubbliche e per ciascuna fascia il limite dei compensi per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti, nonché il divieto di corrispondere ai dirigenti

delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

- l'art. 15, che riguarda il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione, prevedendo la trasmissione del bilancio alla struttura di controllo e monitoraggio del Mef;
- l'art. 16, che ribadisce i requisiti delle società *in house*;
- l'art. 19, che vincola la scelta dei criteri e delle modalità per l'assunzione del personale nelle società partecipate al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei medesimi principi a cui si conformano le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 25, che detta disposizioni transitorie in materia di personale, prevedendo la predisposizione di un elenco del personale in eccedenza da trasmettere alla regione e il divieto di assunzione fino al 30 giugno 2018 se non attingendo all'elenco suddetto;

- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale stabilisce il diritto per i cittadini iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) di accedere ai servizi pubblici con un'unica identità digitale e di avere un domicilio digitale con cui inviare e ricevere dalle pubbliche amministrazioni comunicazioni e documenti[14]. Fra le disposizioni più rilevanti del decreto viene in rilievo l'art. 61, che incarica Sogei, in quanto gestore del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di

[14] L'art. 5 individua la moneta elettronica come principale strumento di pagamento delle pubbliche amministrazioni e l'art. 13 incarica l'Agenzia per l'Italia digitale di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato e con l'Agenda digitale Europea. Con la normativa citata viene inoltre novellato l'accesso civico, ai sensi del quale l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni[15], di cui all'art. 33-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 79.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2016, n. 187, avente ad oggetto il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni", che all'art. 4 individua in Sogei uno dei soggetti responsabili per la realizzazione della Carta elettronica per i neo diciottenni residenti nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

  Analogamente, Sogei figura fra i soggetti responsabili per la realizzazione della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016[16]. L'art 4, comma 2, incarica inoltre Sogei di verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'assegnazione della Carta nonché per il versamento annuale dell'importo stabilito.

Infine, si evidenzia che dal 31 dicembre 2016 alla data di elaborazione della presente relazione sono intervenute le seguenti principali novità normative:

- con la già citata delibera del 15 febbraio 2017, n. 235 l'Anac ha adottato le "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house";

- nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2017, n. 79, è stata pubblicata la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) 17 marzo 2017, n. 1/2017 recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni", poi sostituita dalla circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103;

- nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2017, n. 87 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali", contenente misure per gli operatori che forniscono servizi essenziali e gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed

[15] In attuazione dell'articolo 33-septies, comma 4-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

[16] Pubblicato nella G. U. 1 dicembre 2016, n. 281.

europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici;

- nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 21 giugno 2017, n. 96 che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi - c.d. *split payment* – (introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015), estendendone la disciplina anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, dai ministeri e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2017, n. 147 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Fra le modifiche apportate dal d. lgs. n. 100 del 2017 al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, si segnala quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. b), ai sensi del quale il termine per l'adozione del provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute di cui all'art. 24, titolato "Revisione straordinaria delle partecipazioni", del d. lgs. n. 175 del 2016, è stato prorogato al 30 settembre 2017;

- nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2017, n. 218 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 n. 136, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni", che prevede che a partire dal 19 settembre 2017 i nati nel 1999 potranno iscriversi sulla piattaforma 18App per usufruire del bonus cultura;

- nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Fra le disposizioni normative di particolare interesse per la Sogei si segnala:

- l'art. 1, comma 928 ai sensi del quale, al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, "alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 1, comma 1126 che, al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, proroga gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell' economia e delle finanze e la Sogei fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

- nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2018, n. 9, è stato pubblicato il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2015, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Fra le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD, novellate dal d. lgs. n. 217 del 2017 si segnalano in particolare l'art. 14-bis, comma 2, lett. g, (acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale per la pubblica Amministrazione) e l'art. 51, commi 2-ter e 2-quater, (programmi AgID di sicurezza preventiva e piani di emergenza per la continuità operativa dei servizi).

2. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Gli anni 2016 e 2017 sono stati volti al consolidamento del nuovo assetto societario, derivante dall'incorporazione del ramo IT Consip, confluito nel ramo "Economia" e dalla concentrazione in Sogei di tutte le attività informatiche afferenti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le due aree, "Finanze" e "Economia", continuano a presentare caratteristiche contrattuali e prestazioni diverse, le quali dovrebbero trovare un loro componimento nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui si tratta in seguito, che non trova ancora un assetto definito.

I rapporti contrattuali tra Sogei S.p.A. e Ministero dell'economia e delle finanze relativi alla manutenzione, allo sviluppo e alla conduzione del sistema informativo della fiscalità (area "Finanze") sono disciplinati, nelle loro linee generali, da un Contratto di Servizi Quadro (CSQ), prorogato *ex lege*[17], nonché da contratti esecutivi ad esso correlati con le diverse articolazioni dell'Amministrazione e le Agenzie, anch'essi in regime di proroga.

L'attuale contratto quadro prevede che periodicamente tali servizi siano sottoposti ad un processo di *benchmarking* coordinato dal Dipartimento delle finanze con la finalità di "valutare la rispondenza degli istituti previsti dal CSQ stesso alle eventuali mutate esigenze del sistema informativo della fiscalità, provvedendo a rivedere le regole ivi previste, la tipologia dei servizi da erogare, i corrispettivi e la connessa remunerazione" (art. 1).

In tale contesto, prima della definitiva formalizzazione del nuovo CSQ, è intervenuto l'articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 - legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del Mef e la Sogei.

La sovra riportata disposizione ha infatti previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, di un apposito "Accordo quadro non normativo", per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito di tale schema di accordo si è previsto che

[17] Il Contratto di Servizi Quadro 2006-2011 è stato prorogato per effetto dell'art. 5, commi 4, 5 e 6 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*", convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulino, a loro volta, "accordi derivati", per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A.

In base a tale nuovo quadro normativo, sono proseguite nel 2016 le attività necessarie alla redazione del nuovo atto contrattuale, istituendo un Comitato operativo e uno specifico gruppo di lavoro di supporto per definire il contenuto e le regole del nuovo accordo quadro, che, non risulta ancora definito, non essendo stata ancora raggiunta una condivisione di tutte le parti interessate[18].

Per le prestazioni dell'area "Economia" i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95[19].

Con riferimento ad entrambi i rapporti contrattuali, si segnala che a fine 2017 la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

La "Convenzione acquisti" per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi. In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l'atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.

Va sottolineato, al riguardo, che la vicenda della gestione del nuovo Accordo quadro ha evidenziato la problematica connessa alla difficoltà di coordinare le esigenze delle strutture del MEF ed, in particolare, l'area Finanze e l'area Economica.

È nota la complessità della fase, piuttosto lunga, che ha portato all'unificazione dei Ministeri del tesoro e delle finanze.

Di non minore complessità, si sta rilevando la gestione dell'Information Technology, che dovrebbe determinare migliori funzionalità e risultati con l'intestazione della medesima alla

[18]Il termine del 30 giugno 2015 per la stipula dell'accordo quadro è stato ritenuto meramente ordinatorio dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze con apposito parere.

[19]L'art.4, comma 3-ter, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto che le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del d.lgs. 19 novembre 1997 n. 414 e successivi provvedimenti di attuazione, svolte da Consip sono trasferite a Sogei.

sola Sogei che assume quindi anche la gestione operativa del sistema di bilancio e dell'Area Economia, ma ha trovato difficoltà, già nel disegno dell'Accordo quadro.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2016 ha approvato il nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogei (MOG Sogei). Nel 2015 Sogei aveva già provveduto all'adeguamento del MOG, costituito dal Modello ex d.lgs. 231 del 2001[20] e dal Piano di prevenzione della corruzione ex l. 190 del 2012, per recepire le novità normative introdotte in materia di autoriciclaggio[21] e reati ambientali[22], in riferimento a nuove aree considerate "sensibili" per la commissione di reati tributari dai quali potrebbe scaturire il reato di autoriciclaggio. Il "Piano di prevenzione della corruzione" è stato inoltre corredato di uno specifico documento programmatico finalizzato all'attuazione e al miglioramento della strategia di prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati ulteriori interventi di adeguamento del MOG Sogei al fine di ottemperare alle prescrizioni del d. lgs. 97/2016 in termini di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. È stata pertanto rivista la struttura del MOG Sogei e in particolare del Piano di prevenzione della corruzione, provvedendo all'integrazione di quest'ultimo con l'apposita sezione dedicata alla misura della Trasparenza, nonché le modalità di "gestione del rischio corruttivo", secondo quanto definito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 novembre 2016 quale obiettivo strategico di prevenzione della corruzione.

Il Codice Etico, rivisto e approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2016, che recepisce i principi sanciti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, sue modificazioni e integrazioni e suoi decreti e ulteriore normativa di attuazione", completa l'adeguamento delle disposizioni già adottate nei rapporti con la pubblica amministrazione, con il mercato e con i terzi in genere ai principi del D.P.R. n. 62 del 2013 in quanto compatibili con la specifica attività di Sogei.

L'indicato intervento di rivisitazione - reso necessario anche al fine di recepire le nuove indicazioni contenute nella Direttiva interna n. 1 del 7 agosto 2015, recante "obbligo di fedeltà

[20] Contenente "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
[21] L. n. 186 del 15 dicembre 2014.
[22] L. n. 68 del 22 maggio 2015.

dei dipendenti" – ha precisato ed ampliato altresì le proprie disposizioni in tema di conflitto di interessi.

2.1 Organi

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci del 12 giugno 2015, che è composto, ai sensi dell'art. 23-quinquies, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, da tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria ed il terzo che fino a luglio 2017 ha rivestito il ruolo di Presidente ed Amministratore delegato.
Il collegio sindacale è composto da 3 membri, il cui presidente è dirigente di I fascia del MEF. La nomina del nuovo collegio è avvenuta il 3 agosto 2018.
L'Organismo di vigilanza della Società, previsto nel Codice etico e nel Modello 231, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza in termini di efficacia ed efficienza e sull'osservanza dei due documenti. L'Organismo di vigilanza riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale tramite la predisposizione di un reporting periodico e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, riporta al Consiglio di amministrazione, per il tramite del Presidente, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o al verificarsi di situazioni straordinarie.
L'Organismo opera sulla base di un apposito regolamento interno ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. È composto da tre membri, un professionista esterno con funzioni di Presidente, il responsabile dell'Internal Auditing e un professionista esterno con profilo di alta esperienza legale nelle problematiche di specifica attinenza dell'Organismo stesso.
Il servizio di revisione legale dei conti della società è stato affidato per il triennio 2013-2015 ad una società di revisione[23]. In data 29 dicembre 2016, l'Assemblea degli azionisti della Sogei ha approvato, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione della gara[24], il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 a fronte di un corrispettivo di euro 20.000. Successivamente Consip ha concluso una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, affidando il servizio per gli esercizi

[23] La scelta della società è avvenuta in sede di confronto concorrenziale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
[24] TAR del Lazio, sentenza 7 novembre 2016, n. 11038.

2017-2019. Vanno rilevati, al riguardo, i ritardi che hanno contraddistinto tale conferimento, non addebitabili a SOGEI, che hanno portato alla procedura negoziata.

Per quanto riguarda i compensi degli organi societari, con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 luglio 2016 il compenso annuo lordo, ex art. 2389, comma 3, cod. civ. da riconoscere al Presidente e Amministratore delegato è stato fissato in euro 192.000 pari all'80 per cento del compenso massimo di euro 240.000.

Il compenso annuo lordo del Collegio sindacale è rimasto immutato rispetto al 2015 per un totale pari a 63.000 euro. I pagamenti hanno registrato 68.870 euro in ragione delle spese e rimborsi riconosciuti ai membri.

Non sono stati erogati gettoni di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione, ai sindaci.

Si riporta qui di seguito la tabella riepilogativa degli emolumenti erogati agli organi sociali per gli esercizi 2015 e 2016.

Tabella 1 - Emolumenti organi sociali

	2015	2016	Var. % 2016/2015
Consiglio di amministrazione	46.000	46.000	0,0
di cui			
Presidente	20.000	20.000	0,0
2 Componenti	26.000	26.000	0,0
Amministratore Delegato	240.000*	192.000	-20,0
	*192.000***	*185.000****	*-3,6*
Collegio sindacale ***:**	63.000	63.000	9,3
di cui			
Presidente	27.000	27.000	0,0
2 Componenti	36.000	36.000	0,0

Fonte: Relazione sulla gestione Sogei

Note:

* Emolumento ridotto ad euro 240.000 dal 1 maggio 2014 all'11 giugno 2015.

** Emolumento ridotto ad euro 192.000 dal 12 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

*** Fino al 27/01/2016 ma in via di definizione in relazione al trattamento economico di dirigente dell'amministratore delegato.

**** Oltre oneri contributivi e rimborsi spese viaggio documentate.